

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1352

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FRANCHI** e **TORLONTANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1993

Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della
corte di appello di L'Aquila

ONOREVOLI SENATORI. - Il distretto della corte di appello con sede in L'Aquila si estende sull'intero territorio della regione abruzzese, vasto 10.794 chilometri quadrati, con una popolazione di 1.234.600 abitanti e comprendente i circondari di otto tribunali: Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto, L'Aquila, Sulmona, Avezzano, Teramo.

Nel corso degli ultimi decenni la fascia costiera della regione è stata interessata da radicali mutamenti di natura sociale ed economica, in primo luogo, si è verificata una forte crescita demografica, a causa di un tasso migratorio proveniente soprattutto dalle zone interne: un fenomeno che ha particolarmente riguardato Pescara ed i comuni e località limitrofi (Francavilla al Mare, San Giovanni Teatino, Spoltore, Montesilvano, Marina di Città Sant'Angelo) che sono passati dai 196.784 abitanti del 1981 ai 203.095 abitanti nel 1991.

Parallelamente si è avuto un continuo insediamento di attività industriali e commerciali, che costituisce un centro di gravitazione economica per tutta la regione: volendo fare un paragone, al 30 giugno 1992 la provincia di L'Aquila con 297.015 abitanti aveva 27.583 ditte iscritte al registro tenuto dalla camera di commercio, mentre le ditte iscritte nella provincia di Pescara erano 29.982 a fronte di 288.494 abitanti.

Nè è da sottovalutare il fatto che Pescara sia diventata la sede regionale o interregionale di importanti strutture pubbliche, quali la RAI, l'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Istituto nazionale di statistica, la Direzione compartimentale poste e telegrafi, la Circostrizione doganale, la Sovrintendenza archivistica, eccetera.

Una delle conseguenze di questa situazione è che si sta determinando un costante aumento delle controversie civili e dei

procedimenti penali; per ambedue viene assai spesso adita quale giudice di secondo grado la corte di appello di L'Aquila.

Questa città, posta a 721 metri sopra il livello del mare, non ha un collegamento immediato con la rete autostradale, e durante il periodo invernale, non è facilmente raggiungibile a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Inoltre notevoli sono le distanze stradali dalle sedi di alcuni tribunali:

- 1) da Chieti a L'Aquila 107 chilometri circa;
- 2) da Pescara a L'Aquila 120 chilometri circa;
- 3) da Lanciano a L'Aquila 150 chilometri circa;
- 4) da Vasto a L'Aquila 220 chilometri circa;
- 5) da Sulmona a L'Aquila 69 chilometri circa.

Come si può constatare, la maggior parte dei cittadini e degli operatori del diritto abruzzesi si trovano in una condizione assai disagiata, soprattutto quando siano disposti mezzi istruttori in sede civile o rinnovazioni di dibattimento in sede penale, con conseguenti convocazioni di parti, testimoni, periti oltre che dei difensori.

In tal modo si verificano nel corso dell'anno migliaia di spostamenti di persone ed innumerevoli spedizioni di carte e di fascicoli, con dispendio di tempo, energie e denaro per tutti i soggetti interessati.

Del resto le caratteristiche della regione Abruzzo, sia dal punto di vista socio-economico sia per la sua configurazione geografica, hanno determinato una ripartizione degli assessorati e degli uffici regionali tra L'Aquila e Pescara. Anche per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, Pescara è sede di una sezione del TAR con

competenza sulle province di Pescara e Chieti e, nel quadro dell'ordinamento penitenziario, a Pescara e a L'Aquila sono stati istituiti due uffici di sorveglianza: il primo con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto e Teramo; il secondo sui circondari dei tribunali di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano.

In base a quanto su esposto, si ritiene che ragioni ancor più fondate e valde sussistano per decentrare le funzioni della corte di appello, della quale si chiede con la presente proposta di legge l'istituzione a Pescara di una sezione distaccata con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto e Sulmona.

I suddetti circondari comprendono complessivamente 187 comuni e 739.780 abitanti; con Pescara vi sono collegamenti autostradali diretti ed un sistema di trasporti pubblici più rapido ed efficiente. Le distanze stradali sono le seguenti:

- 1) da Chieti a Pescara 13 chilometri circa;
- 2) da Lanciano a Pescara 30 chilometri circa;
- 3) da Vasto a Pescara 100 chilometri circa;
- 4) da Sulmona a Pescara 64 chilometri circa.

La scelta di Pescara quale sede dell'istituenda sezione è ampiamente giustificata anche perchè dagli uffici giudiziari della sua provincia provengono il 65 per cento degli affari civili ed il 78 per cento di quelli penali trattati attualmente dalla corte di appello di L'Aquila.

Sono dati che si commentano da soli e che dimostrano l'assoluta irragionevolezza dell'attuale dislocazione della corte; pertanto si chiede di dare attuazione ad un elementare principio di buona amministrazione, in base al quale gli uffici giudiziari devono essere territorialmente allocati là dove è più consistente ed anzi preponderante rispetto ad una determinata area il numero degli affari giudiziari da trattare.

D'altra parte Pescara è anche sede di importanti istituzioni di cultura giuridica: l'Istituto di studi giuridici della facoltà di

economia e commercio, al quale è annesso un Centro di documentazione europea, tra i più attivi ed attrezzati in Italia, che organizza un affermato corso di perfezionamento in cultura, diritto, economia e politica della Comunità europea; il Centro di ricerche giuridiche per la pesca e la navigazione da diporto istituito dalla camera di commercio, con un «master» in Diritto ed economia del mare; la rivista di giurisprudenza abruzzese «P.Q.M.» edita dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pescara; la Scuola di formazione forense approvata dal Consiglio nazionale forense.

È evidente che esistono tutti i presupposti per l'accogliimento della presente proposta: nè si può obiettare che sarebbe opportuno attendere un organico disegno di revisione delle circoscrizioni giudiziarie su tutto il territorio nazionale, come più volte annunciato dai Ministri della giustizia succedutisi negli ultimi anni.

Durante i dibattiti parlamentari che precedettero l'approvazione della legge 30 luglio 1990, n. 219 («Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte di appello di Cagliari e di una sezione di corte d'assise di appello»), della legge, 26 luglio 1991, n. 235 («Istituzione in Taranto di una sezione distaccata della corte di appello di Lecce e di una sezione di corte d'assise di appello»), e della legge 17 ottobre 1991, n. 335 («Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento») una tale obiezione fu avanzata, per essere poi superata poichè si ritennero sussistenti peculiari motivi di urgenza e particolari esigenze connesse all'amministrazione della giustizia; in definitiva, si affermò che l'istituzione delle summenzionate sezioni altro non era che una parziale anticipazione di quel disegno organico di revisione a livello nazionale, ripetutamente annunciato ma mai attuato.

Tra gli argomenti che militano anche a favore della presente proposta, tra l'altro, si tenga presente che, a parte il caso di Bolzano (per la cui istituzione sono risultate prevalenti le ragioni concernenti la particolare situazione dell'Alto Adige), le competenze territoriali delle sezioni distac-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cate di Sassari (circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) e di Taranto (circondario del tribunale di Taranto) sono senz'altro minori di quelle che si intende attribuire all'istituenda sezione di Pescara.

Infine va evidenziato che, in base all'articolo 49 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con la sezione distaccata delle corti di appello si avrebbe anche l'istituzione del tribunale dei minorenni con la stessa competenza territoriale: anche per esso (attualmente con sede a L'Aquila) è sentita l'esigenza di un decentramento, poichè assai numerosi sono i procedimenti trattati che provengono dalla provincia di Pescara.

Invece rimarrebbe invariata la dislocazione delle corti di assise; le sedi sono attualmente a Chieti (il cui circolo comprende i circondari dei tribunali di Chieti e Pescara), Lanciano (circondari dei tribunali di Lanciano e Vasto), L'Aquila (circondari dei tribunali di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano) e Teramo (circondario del tribunale di Teramo).

Passando all'esame dei singoli articoli della presente proposta, con l'articolo 1 si istituisce a Pescara la sezione distaccata della corte di appello di L'Aquila e si determina l'ambito territoriale della sua giurisdizione.

L'articolo 2 prevede che il Ministro di grazia e giustizia venga autorizzato a determinare con suo decreto l'organico del personale necessario al funzionamento della sezione, rimanendo nell'ambito dell'attuale dotazione di ruoli del Ministero. Parimenti i necessari oneri finanziari do-

vranno essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero.

L'articolo 3 autorizza il Ministro di grazia e giustizia a stabilire la data di inizio del funzionamento della sezione.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di ripartizione di tutto il contenzioso giudiziario all'atto dell'entrata in funzione della sezione.

Di conseguenza nessun ampliamento di organico e nessuna maggiore spesa comporterà l'istituzione della suddetta sezione, che a Pescara potrà essere ospitata in uno degli edifici pubblici attualmente disponibili, in attesa dell'imminente costruzione del nuovo palazzo di giustizia.

In passato diverse furono le iniziative parlamentari sull'argomento: la più antica è il disegno di legge n. 1522 presentato il 18 novembre 1966 dal compianto senatore avvocato Nicola Tommaso Pace, eletto nel collegio senatoriale Lanciano-Vasto. Seguirono la proposta di legge n. 2799 presentata il 27 ottobre 1970 dagli onorevoli Papa e Biondi, la n. 2848 presentata il 20 novembre 1970 dagli onorevoli Di Primio e Antonio Mancini e la n. 97 presentata il 15 luglio 1976 dagli onorevoli Bozzi e Costa.

In conclusione, trattasi di una proposta di legge che viene incontro ad un'aspirazione assai sentita dalle popolazioni e dagli operatori interessati e, al tempo stesso, persegue il superiore obiettivo di una più spedita e funzionale amministrazione della giustizia: pertanto si confida in una sua sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, in Pescara, una sezione distaccata della corte di appello di L'Aquila, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto e Sulmona.

Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con apposito decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero di grazia e giustizia. In ogni caso gli altri oneri correnti connessi al primo impianto e all'attivazione della suddetta sezione devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero.

Art. 3.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. Alla data di inizio del funzionamento della sezione prevista dall'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte di appello e al tribunale dei minorenni di L'Aquila ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territo-

rio, rispettivamente, della sezione distaccata della corte di appello di L'Aquila con sede a Pescara e del tribunale dei minorenni di Pescara, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti e agli affari di volontaria giurisdizione già in corso.